Camera di Commercio
Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.*
c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 15 del 21/12/2017

Camera di Commercio
Reggio Calabria

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione pag. 3

Art. 2 Principi. pag. 3

Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento pag. 4

Art. 4 Il Direttore dell'esecuzione del contratto – Direttore dei lavori pag. 5

Art. 5 Programmazione pag. 5

Art. 6 Procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a 40.000,00 pag. 6

Art. 7 Requisiti degli operatori economici pag. 7

Art. 8 Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice pag. 7

Art. 9 La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro . pag. 8

Art. 10 Commissione giudicatrice pag. 9

Art. 11 Lavori di somma urgenza pag. 9

Art. 12 Collaudo, verifica di conformità e pagamenti pag. 9

Art. 13 Forma ed esecuzione del contratto pag.10

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 c. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di seguito denominato "Codice", in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto).
2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerali per il funzionamento dei relativi fondi.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *dddd)* del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 L. 24.12.2012 n. 228 e art. 7 L. 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2
Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento vanno rispettati i seguenti principi previsti dagli artt. 30 e 36 del Codice:
    a) Economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto);
    b) Efficacia (congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
    c) Tempestività (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
    d) Parità di trattamento (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione);
    e) Rotazione degli inviti e degli affidamenti (esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico);

f) Proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
g) Trasparenza e Pubblicità (esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure);
h) Non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici: (effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);
i) Correttezza nell'affidamento ed esecuzione (condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione).

2) Le procedure di affidamento devono osservare altresì i criteri e le misure disposti dagli articoli 34 e 42 del Codice.
3) È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
4) Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
5) In caso di consultazione di più operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, sarà possibile, con adeguata motivazione, far partecipare l'operatore uscente e gli operatori invitati in precedenti consultazioni, ove si intenda attivare un confronto con un numero ampio di operatori.
6) In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
7) Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco fornitori o individuati tramite indagine di mercato, in possesso dei requisiti necessari, risulti inferiore al numero minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Codice - l'Amministrazione può derogare al principio di rotazione, previa pubblicazione di un avviso sul proprio profilo di committente per almeno 15 giorni.
8) Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
9) L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
   a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, scientifiche ecc.);
   b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
   c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 3
Responsabile Unico del Procedimento

1) Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori. Il RUP viene individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.

2) II Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> sia al c.5 dell'art. 31 del Codice.
3) Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio interessato o in sua assenza od impedimento il suo sostituto. Per le forniture di beni e servizi preordinate al funzionamento generale degli uffici della Camera di Commercio ed i servizi di manutenzione e riparazione dei beni mobili e degli impianti, il Responsabile Unico del Procedimento è il Provveditore ed in sua assenza od impedimento il suo sostituto.
4) Salva diversa previsione nell'atto di programmazione di cui all'art. 21 del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per i lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro, il responsabile unico del procedimento è il Provveditore. Per il lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro il responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale/Dirigente.
5) Nel caso in cui sia individuato un Rup carente dei requisiti di competenza professionale indicati dalle linee Guida ANAC n. 3 e dal Codice, la Camera affida lo svolgimento delle attività di supporto al Rup ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, o in mancanza, a soggetti esterni, secondo le modalità e procedure previste dal Codice.
   Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001.
6) Per quanto attiene ai compiti del Rup, si rimanda all'art. 31 del Codice e alle linee Guida ANAC n. 3.

Art. 4
Il Direttore dell'esecuzione del contratto - Direttore dei lavori

1) Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente, il Responsabile del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori.
2) Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Segretario Generale/Dirigente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3) Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni, servizi o lavori o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4) Al Direttore di esecuzione del contratto e al Direttore dei lavori sono affidate le rispettive funzioni indicate nelle linee guida ANAC n.3.

Art. 5
Programmazione

1) L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
   a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
   b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;

c) il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 254/05,

2) Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno (e la predisposizione della proposta di determina a contrarre) appartengono al RUP del servizio interessato all'acquisizione di cui trattasi.

Art. 6
Procedura di affidamento per lavori servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00

1) Tali lavori servizi e forniture possono essere affidati, in conformità al budget direzionale, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a) del Codice.
2) La determina di affidamento dovrà riportare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti di carattere generale.
3) Fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali:
   a) Per i lavori servizi e le forniture di importo non superiore a € 20.000,00 l'avvio della procedura di affidamento avviene con una richiesta rivolta al Segretario Generale/Dirigente di autorizzazione all'espletamento di un'indagine di mercato, al fine di individuare il fornitore, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
   Tale indagine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 502 della L. 208/15, per servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00, dovrà essere effettuata sul Mepa, qualora ivi sia attivo il bando ed il metaprodotto relativo al prodotto/servizio occorrente. In caso contrari, l'indagine potrà essere effettuata consultando almeno tre operatori, individuati o tramite l'Elenco Fornitori o a seguito di pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito camerale, o mediante la consultazione della rete o di altri canali di informazione;
   b) Per i lavori servizi e le forniture di importo superiore a € 20.000,00 l'avvio della procedura di affidamento avviene con una determina a contrarre, che individua le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato da effettuare per individuare l'affidatario e i relativi criteri di scelta.
4. Si può procedere all'affidamento diretto, con consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:
   a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo;
   b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
   c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
   d) quando la congruità del prezzo a parità di caratteristiche tecniche, può essere desunta da strumenti alternativi di verifica rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali ad esempio listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (storico e precedenti indagini di mercato);
   e) per quanto attiene alla manutenzione di impianti, attrezzature, apparecchiature, arredi quando l'importo dell'affidamento è esiguo (inferiore a € 1.000,00) e si riscontra un'oggettiva necessità di provvedere con celerità al ripristino del funzionamento di quanto risulta guasto.
5. L'affidamento diretto al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente; esso può basarsi o sulla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, piena soddisfazione espressa dai destinatari del bene/servizio fornito…) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ottenuta.

6. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti dell'ente, eventualmente presenti nel programma biennale di forniture e servizi e nel programma triennale dei lavori, è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all'articolo 8 del DPR 254/05, una determina quadro annuale o periodica in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6 comma 3 lett. a).
7. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva.(art. 93 c. 1 e art. 103 c. 11 del Codice).
8. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'art.97 del Codice; tuttavia la CCIAA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 7
Requisiti degli operatori economici

1) Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il citato possesso dei requisiti.
2) I requisiti di cui al precedente punto devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
3) La dichiarazione resa dall'Operatore Economico, indicata al precedente comma 1, individuato quale affidatario sarà sottoposta a verificata prima della stipula del contratto così come previsto dall'art. 81 ed in conformità delle relative linee guida Anac.

Art. 8
Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1) L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
   a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
   b) sulla base di indagini di mercato.
2) La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3) La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare: l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le

caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, gli eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

4) La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.
5) La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Segretario Generale/Dirigente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
6) Gli operatori devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche richiesti nella determina a contrarre quali ad esempio iscrizione al Registro delle CCIAA ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

Art. 9
La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1) La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata così come previsto dall'art. 36 c. 2 lett. c) del Codice, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:
   a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
   b) sulla base di indagini di mercato.
2) La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Segretario Generale/Dirigente e deve riportare: l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali.
3) La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.
4) La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.
5) Gli operatori economici devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnico professionali comprovate dall'attestato di qualificazione SOA ed esperienza annuale/biennale maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

Art. 10
Commissione giudicatrice

1) Nel caso di procedure di affidamento di forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, e delle linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Art. 11
Lavori di somma urgenza

1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Segretario Generale/Dirigente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente per la spesa dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2) Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 12
Collaudo, verifica di conformità e pagamenti

1) I lavori sono soggetti al collaudo o certificato di regolare esecuzione e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del Codice, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2) Le fatture sono liquidate dall'ente camerale con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.
   Il pagamento della fattura è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.
   In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva si applica l'art. 30 del Codice.
   I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 13
Forma ed esecuzione del contratto

1) I contratti, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importi inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere. Lo scambio può avvenire tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2) I contratti non previsti dal comma 1 sono stipulati mediante scrittura privata.
3) Per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000,00 euro trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 32 comma 9 del Codice.
4) Il contratto dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i. nonchè la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.